

«I **principi costituzionali** (...) esprimono posizioni e interessi che **non si vogliono oggetto di una generale condivisione** e restano fra loro distinti e contrapposti e, quindi, non si fondono in un tutto confuso e indeterminato, ma esigono generale e doveroso rispetto. Sono in effetti **destinati a convivere uno accanto all'altro** nella misura in cui le rispettive domande sociali e politiche trovino accoglienza e soddisfazione attraverso gli interventi delle autorità di volta in volta chiamate a dare applicazione alla Costituzione. Non è detto che questi interventi debbano necessariamente coordinarsi gli uni con gli altri al fine di comporre, per rispondere alle logiche di sistema proprie della tradizionale dottrina giuridica, un sistema armonico e coeso. È ben possibile che anche a valle della Costituzione l'ordinamento si riveli e resti conflittuale e frammentato.

(...) È una descrizione realistica di una scelta che, pur spostando a valle della Costituzione la decisione su materia di rilevanza costituzionale, tuttavia, **non rappresenta l'abbandono delle fondamentali finalità ordinatrici della Carta costituzionale**. La rigidità di questa, congiunta all'introduzione di un compiuto sistema di sindacato di legittimità delle leggi, garantisce la continuità della salvaguardia degli interessi e delle posizioni anche contrastanti tutelate dai principi costituzionali. Normazione per principi e garanzia della giustizia costituzionale assicurano, quindi, la **tenuta nel tempo del compromesso** in cui si esprime il pluralismo della moderna società postindustriale, e costituiscono, dunque, gli elementi tecnici costitutivi dell'altrimenti generica tipologia della costituzione di compromesso».

(da S. BARTOLE, *La Costituzione è di tutti*, Bologna, 2012, 146-146)